

I

(Comunicazioni)

CORTE DI GIUSTIZIA

CORTE DI GIUSTIZIA

SENTENZA DELLA CORTE

14 dicembre 1995

nella causa C-312/93 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel di Bruxelles): Peterbroeck, Van Campenhout & Cie SCS contro Stato belga⁽¹⁾

(Potere del giudice nazionale di valutare d'ufficio la compatibilità del diritto nazionale con il diritto comunitario)

(96/C 64/01)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria: la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-312/92, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dalla Cour d'appel di Bruxelles, nella causa dinanzi ad essa pendente tra Peterbroeck, Van Campenhout & Cie SCS contro Stato belga, domanda vertente sull'interpretazione del diritto comunitario quanto al potere del giudice nazionale di valutare d'ufficio la compatibilità del diritto nazionale con il diritto comunitario, la Corte, composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C.N. Kakouris, D.A.O. Edward, J.-P. Puissechet e G. Hirsch, presidenti di sezione, G.F. Mancini (relatore), F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida, P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, J.L. Murray, P. Jann e H. Ragnemalm, giudici, avvocato generale: F.G. Jacobs, cancellieri: R. Grass, cancelliere, e H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato, il 14 dicembre 1995, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Il diritto comunitario osta all'applicazione di una norma processuale nazionale che, in condizioni analoghe a quelle del procedimento di cui trattasi nella causa davanti al giudice a quo, vieta al giudice nazionale, adito nell'ambito della sua competenza, di valutare d'ufficio la compatibilità di un provvedimento di diritto nazionale con una disposi-

zione comunitaria, quando quest'ultima non sia stata invocata dal singolo entro un determinato termine.

(¹) GU n. C 189 del 13. 7. 1993.

SENTENZA DELLA CORTE

14 dicembre 1995

nella causa C-317/93 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sozialgericht di Hannover): Inge Nolte contro Landesversicherungsanstalt di Hannover⁽¹⁾

(Parità di trattamento tra uomini e donne in materia previdenziale — Art. 4, n. 1, della direttiva 79/7/CEE — Esclusione dei lavori minori dall'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia)

(96/C 64/02)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria: la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-317/93, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Sozialgericht di Hannover (Repubblica federale di Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Inge Nolte e Landesversicherungsanstalt di Hannover, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24), la Corte, composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C.N. Kakouris (relatore), D.A.O. Edward e G. Hirsch, presidenti di sezione, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida, P.J.G. Kapteyn, J.L. Murray, P. Jann, H. Ragnemalm e L. Sévon, giudici, avvocato generale: P. Léger, cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale, ha pronunciato, il 14 dicembre 1995, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, dev'essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che escluda dal regime legale di assicurazione vecchiaia le attività dipendenti prestate per un orario settimanale normale inferiore alle quindici ore e per una retribuzione non superiore al settimo della retribuzione mensile media, anche se interessa un numero notevolmente maggiore di donne che di uomini, allorché il legislatore nazionale abbia potuto ragionevolmente ritenerla necessaria al raggiungimento di un obiettivo di politica sociale estraneo a qualsiasi discriminazione basata sul sesso.

(¹) GU n. C 205 del 29. 7. 1993.

SENTENZA DELLA CORTE

14 dicembre 1995

nel procedimento C-387/93 (domanda di pronuncia pregiudiziale della Pretura circondariale di Genova): procedimento penale contro Giorgio Domingo Banchemo (¹)

(Articoli 5, 30, 37, 85, 86, 90, 92 e 95 del Trattato CEE)

(96/C 64/03)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nel procedimento C-387/93, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dalla Pretura circondariale di Genova nel procedimento penale dinanzi ad essa pendente contro Giorgio Domingo Banchemo, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 5, 30, 37, 85, 86, 90, 92 e 95 del Trattato CEE, la Corte, composta dai signori: G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet (relatore) e G. Hirsch, presidenti di sezione, G.F. Mancini, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida, P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, J.L. Murray e P. Jann, giudici; avvocato generale: M.B. Elmer, cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato, il 14 dicembre 1995, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) L'art. 37 del Trattato CEE non è pertinente rispetto a una normativa nazionale che, come quella italiana, riserva la vendita al dettaglio dei tabacchi lavorati a rivenditori autorizzati dalla pubblica amministrazione, allorché questa non interviene nelle scelte di rifornimento dei dettaglianti.
- 2) Una normativa nazionale come quella italiana, che riserva la vendita al dettaglio dei tabacchi lavorati di qualsiasi provenienza a rivenditori autorizzati, ma non ostacola in tal modo l'accesso al mercato nazionale dei prodotti provenienti da altri Stati membri o non intralcia tale accesso più di quanto intralci l'accesso dei prodotti nazionali alla rete di distribuzione, non rientra

nell'ambito di applicazione dell'art. 30 del Trattato CEE.

- 3) Gli artt. 5, 90 e 86 del Trattato CEE non ostano a che una normativa nazionale, come quella italiana, riservi la vendita al dettaglio dei tabacchi lavorati a rivenditori autorizzati dalla pubblica amministrazione.
- 4) L'art. 30 del Trattato CEE non osta a che una legislazione nazionale, come quella italiana, punisca come delitto di contrabbando la detenzione illegale, da parte di un consumatore, di tabacchi lavorati provenienti da altri Stati membri e per i quali non sia stata pagata l'imposta di consumo conforme al diritto comunitario, quando la vendita al dettaglio di tali prodotti, e dei prodotti nazionali dello stesso tipo, è riservata a rivenditori autorizzati dalla pubblica amministrazione.

(¹) GU n. C 256 del 21. 9. 1993.

SENTENZA DELLA CORTE

14 dicembre 1995

nella causa C-444/93 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Sozialgericht di Spira): Ursula Megner e Hildegard Scheffel contro Innungskrankenkasse Rheinhessen-Pfalz, già Innungskrankenkasse Vorderpfalz (¹)

(Parità di trattamento tra uomini e donne in materia previdenziale — Art. 4, n. 1, della direttiva 79/7/CEE — Lavori minori e di breve durata — Esclusione dall'assicurazione obbligatoria vecchiaia, dall'assicurazione malattia e dall'obbligo contributivo relativo all'assicurazione contro la disoccupazione)

(96/C 64/04)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria: la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-444/93, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Sozialgericht di Spira (Repubblica federale di Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Ursula Megner e Hildegard Scheffel e Innungskrankenkasse Rheinhessen-Pfalz, già Innungskrankenkasse Vorderpfalz sostenuta da Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz, Bundesanstalt für Arbeit e Firma G.F. Hehl & Co., domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979 L 6, pag. 24), la Corte composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C.N. Kakouris (relatore), D.A.O. Edward e G. Hirsch, presidenti di sezione, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida, P.J.G. Kapteyn, J.L. Murray, P. Jann, H. Ragnemalm e L. Sévon, giudici, avvocato generale: P. Léger, cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale, ha pronunciato, il 14 dicembre 1995, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore: